NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI ORDINARI E AMMINISTRATIVI, DEI MAGISTRATI DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI DELLO STATO

Art. 8

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario

Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".

Versione in vigore dal 21 aprile 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
Estremi	Legge 2 aprile 1979, n. 97
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sullo-stato-giuridico-dei-magistrati-e-sul-trattamento/art-8-ferie-dei-magistrati-durante-l-anno-giudiziario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it